

**FEDERAZIONE ITALIANA DI
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, AUTOMAZIONE,
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI**

A E I T

**STATUTO
Versione 2008**

Capitolo I - Costituzione, scopi, attività

Art. 1 Costituzione

La Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni è stata costituita il 1° gennaio 1897 con la denominazione originale di “Associazione Elettrotecnica Italiana”.

È stata eretta in Ente Morale con R.D. 3 febbraio 1910 n° 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1910 a pag. 1602 ed ha assunto la denominazione di “Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana – AEI” con DPR 1° luglio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 263 del 26 ottobre 1964.

Dal 1° gennaio 2004, a seguito di referendum sociale, l’AEI ha assunto l’attuale denominazione, nel seguito abbreviata in AEIT, con approvazione della Prefettura di Milano in data 28 ottobre 2003 – Registro Persone Giuridiche n. 455 della pagina 710 – Volume 2°.

Nella AEIT è confluita la AIIT – Associazione Italiana Ingegneri delle Telecomunicazioni, fondata nel 1962.

Art. 2 Scopi

L’AEIT è una associazione culturale ed ha lo scopo di promuovere e favorire:

- lo studio delle scienze elettriche, elettroniche, dell’automazione, dell’informatica e delle telecomunicazioni;
- lo sviluppo delle relative tecnologie ed applicazioni nell’accezione più ampia;
- la crescita culturale e l’aggiornamento professionale dei propri soci negli ambiti indicati.

L’AEIT è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

L’AEIT può succedere e ricevere donazioni.

L’AEIT può svolgere, per il conseguimento dei propri scopi sociali, tutte le attività ritenute idonee dai suoi organi competenti, purché esse non risultino in contrasto con il presente Statuto.

Art. 3 Organizzazione

L’AEIT opera sul territorio nazionale e collabora ad attività internazionali tramite i suoi organi statutari centrali: l’Assemblea generale, il Consiglio generale, la Presidenza generale.

Negli ambiti territoriali attribuiti alle Sezioni l'AEIT opera tramite delega conferita dagli organi centrali agli organi delle Sezioni: l'Assemblea di sezione, il Consiglio di sezione, la Presidenza di sezione.

Negli ambiti tecnico-scientifici attribuiti alle Associazioni l'AEIT opera tramite delega conferita dagli organi centrali agli organi delle Associazioni: l'Assemblea di associazione, il Consiglio di associazione, la Presidenza di associazione.

La AEIT può istituire ulteriori strutture organizzate definendone gli ambiti.

La AEIT può instaurare o sciogliere rapporti federativi o confederativi con altre associazioni affini o complementari, italiane o straniere.

Art. 4 Sede

La AEIT ha sede in Milano, presso gli uffici della Presidenza generale.

Art. 5 Finanziamento

L'AEIT provvede al proprio finanziamento mediante:

- le quote pagate dai soci;
- i proventi ottenuti con pubblicazioni, manifestazioni ed altre iniziative indirizzate al conseguimento degli scopi sociali;
- i proventi dell'amministrazione del suo patrimonio e dei fondi destinati a specifiche finalità;
- le eredità, i legati, le donazioni;
- ogni altro contributo che le pervenga.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio dell'AEIT è costituito:

- dal residuo dei diversi esercizi;
- dagli accantonamenti;
- da eredità, legati, donazioni;
- da ogni altro bene acquisito dall'AEIT.

All'interno del patrimonio vengono evidenziati conti finanziari attribuiti alle singole strutture dell'AEIT.

Art. 7 Anno finanziario – Rendiconto economico e finanziario

L'anno finanziario dell'AEIT decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Al termine di ciascun esercizio dovrà essere redatto un rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea generale.

Art. 8 Amministrazione e gestione contabile

L'amministrazione dell'AEIT è curata, per quanto di rispettiva competenza, dall'Ufficio centrale e dagli organi delegati dal Consiglio generale nel rispetto delle disposizioni di legge e delle regole fissate dagli organi statutari centrali.

La gestione contabile è curata dall'Ufficio centrale che redige e conserva le scritture contabili nonché i documenti e, inoltre, collabora con la Presidenza generale nella redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo da presentare al Consiglio generale.

Art. 9 Distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o altri capitali

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o altri capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Capitolo II - Soci**Art. 10 Soci - raggruppamenti - elenchi**

Si possono associare all'AEIT, indipendentemente dalla nazionalità, persone ed enti che siano interessati alle scienze elettriche, elettroniche, dell'automazione, dell'informatica, delle telecomunicazioni ed alle discipline e tecnologie ad esse collegate.

I soci dell'AEIT si distinguono in effettivi ed onorari.

Il Consiglio generale, su proposta della Presidenza generale e con delibera soggetta a ratifica dell'Assemblea generale, può autorizzare la formazione di raggruppamenti di soci aventi interessi affini e concedere ai soci riconoscimenti speciali o qualifiche in considerazione dell'anzianità, di benemerienze o di altri motivi.

L'Ufficio centrale conserva e provvede all'aggiornamento dell'elenco generale dei soci dell'AEIT. Le Presidenze di sezione e le Presidenze di associazione collaborano con l'Ufficio centrale per l'aggiornamento di tale elenco.

L'Ufficio centrale mette a disposizione di ciascuna Sezione l'elenco dei soci ad essa afferenti e mette a disposizione di ciascuna Associazione l'elenco dei soci ad essa aderenti.

Art. 11 Soci effettivi

Sono soci effettivi dell'AEIT le persone e gli enti che siano stati regolarmente ammessi in conformità all'art. 12 del presente statuto.

I soci effettivi, a seconda che siano soggetti individuali o collettivi, sono denominati "soci effettivi individuali" ovvero "soci effettivi collettivi".

I soci effettivi individuali residenti in Italia afferiscono, salvo motivata richiesta, alla Sezione nel cui territorio hanno la residenza.

I soci effettivi individuali residenti all'estero afferiscono, salvo motivata richiesta, alla Presidenza generale.

I soci effettivi collettivi con sede legale in Italia afferiscono, salvo motivata richiesta, alla Sezione nel cui territorio hanno la sede ed esercitano i diritti sociali tramite un rappresentante.

I soci effettivi collettivi con sede legale all'estero afferiscono, salvo motivata richiesta, alla Presidenza generale ed esercitano i diritti sociali tramite un rappresentante.

I soci effettivi collettivi sono denominati "soci collettivi nazionali" ove intendano espletare la loro attività associativa nell'ambito nazionale.

I soci collettivi nazionali afferiscono alla Presidenza generale ed esercitano i diritti sociali tramite un rappresentante.

I rapporti dei soci con l'AEIT sono amministrati, per gli aspetti di rispettiva competenza, dalla Sezione di afferenza e dall'Ufficio centrale.

Art. 12 Ammissione dei soci effettivi

L'ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio generale, ovvero da altro organo sociale da questi delegato, su domanda scritta dell'interessato. La delibera di ammissione diviene efficace con il pagamento della prima quota annuale da parte dell'interessato.

Art. 13 Soci onorari

L'Assemblea generale può proclamare soci onorari dell'AEIT coloro che, in Italia o all'estero, abbiano notoriamente contribuito, con studi o opere eminenti, allo sviluppo della scienza, della tecnologia o della industria relative a tutti gli ambiti dell'elettrotecnica, dell'elettronica, dell'automazione, dell'informatica, delle telecomunicazioni e delle discipline a esse collegate, ovvero abbiano contribuito in modo eccezionale al perseguimento degli scopi dell'AEIT.

I soci onorari afferiscono alla Presidenza generale, godono degli stessi diritti dei soci effettivi e sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Art. 14 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci dell'AEIT sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate dagli organi statutari.

I soci effettivi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura e con le modalità stabilite dai competenti organi statutari.

I soci in regola con il versamento della quota annuale e quelli che ne sono esentati a norma di Statuto ricevono la tessera sociale ed hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea generale;
- aderire, alle condizioni stabilite dal Consiglio generale, alle Associazioni dell'AEIT;
- partecipare all'Assemblea della Sezione a cui afferiscono e delle Associazioni a cui aderiscono;
- partecipare a tutte le attività dell'AEIT secondo le modalità di volta in volta stabilite;
- valersi delle biblioteche e dei centri di documentazione sociali secondo i rispettivi regolamenti;
- ricevere, alle condizioni stabilite dal Consiglio generale, le pubblicazioni dell'AEIT.

I soci maggiorenni godono del diritto di voto, dell'elettorato attivo, dell'elettorato passivo e partecipano alle elezioni, alle votazioni ed ai referendum indetti, secondo competenza, dal Presidente generale, dal Presidente della Sezione a cui afferiscono, dai Presidenti delle Associazioni a cui aderiscono.

I soci collettivi esercitano il diritto di voto tramite un rappresentante designato dal legale rappresentante del socio.

Non sono consentite limitazioni ai diritti sociali, né forme di associazione o appartenenza temporanea. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 15 Perdita della qualifica di socio

Il socio effettivo individuale può perdere la qualifica di socio dell'AEIT per dimissioni, irreperibilità, morte, morosità nel versamento della quota annuale, radiazione.

Il socio effettivo collettivo può perdere la qualifica di socio dell'AEIT per dimissioni, irreperibilità, scioglimento, estinzione, fusione o incorporazione in altro ente, morosità nel versamento della quota annuale, radiazione.

La decisione circa la cancellazione da socio dell'AEIT spetta al Consiglio generale ovvero ad altro organo sociale da questi delegato.

La radiazione dei soci viene disposta per indegnità. La relativa deliberazione viene assunta dal consiglio generale e deve essere ratificata dall'assemblea generale.

Il socio dimissionario è tenuto a comunicare la propria intenzione alla Sezione di afferenza con lettera raccomandata. Le dimissioni hanno effetto con la fine dell'anno sociale in corso.

I soci cancellati, fatta eccezione per i soci radiati, possono essere riammessi con procedura identica a quella di ammissione dei nuovi soci effettivi descritta all'art. 12 di questo Statuto.

Capitolo III - Organi centrali dell'AEIT

Art. 16 Assemblea generale - composizione

Alle riunioni dell'Assemblea generale sono ammessi tutti i soci dell'AEIT.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente generale dell'AEIT o, in sua assenza, da un Vicepresidente generale. Qualora siano assenti anche i Vicepresidenti generali presiede la seduta uno dei presenti, eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea.

Il diritto di voto è riservato ai maggiorenni.

Ciascun socio individuale – effettivo ovvero onorario – e collettivo ha un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Il diritto di voto spettante al socio collettivo è esercitato attraverso un rappresentante designato dal legale rappresentante del socio.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi con voto segreto, per il calcolo dei voti validi non si contano le schede bianche e le schede nulle.

Art. 17 Assemblea generale - convocazione - validità

L'Assemblea generale viene convocata in via ordinaria dal Presidente generale almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale. L'Assemblea generale viene convocata in via straordinaria quando il Presidente generale lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio generale ovvero da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, in prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere diramato a tutti i soci oppure pubblicato sulla Rivista ufficiale dell'AEIT almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea generale è validamente costituita qualora sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 18 Assemblea generale - compiti e poteri

L'assemblea generale detiene la sovranità nella gestione della AEIT ed ha quali compiti principali:

- dare direttive per l'attività dell'AEIT;
- procedere all'esame e all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- approvare le candidature per l'elezione del Presidente generale e dei Vicepresidenti generali;
- eleggere, su proposta del Consiglio generale, il Segretario generale;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;

- deliberare sulle proposte riguardanti la proclamazione dei soci onorari;
- deliberare in merito alla concessione di riconoscimenti speciali o benemerienze a soci;
- ratificare le decisioni di radiazione dei soci;
- ratificare le decisioni concernenti la costituzione delle Sezioni e delle Sottosezioni con la definizione dei rispettivi ambiti territoriali, e lo scioglimento delle stesse;
- ratificare le decisioni concernenti la costituzione delle Associazioni, con la definizione dei rispettivi ambiti tecnico-scientifici, e lo scioglimento delle stesse;
- ratificare le decisioni concernenti la costituzione e lo scioglimento delle altre strutture organizzate citate all'art. 3 del presente statuto e la definizione dei relativi ambiti di attività;
- ratificare l'instaurazione o lo scioglimento di rapporti federativi o confederativi con altre associazioni affini o complementari, italiane o straniere;
- ratificare gli accordi di collaborazione conclusi con Associazioni esterne all'AEIT;
- approvare il Regolamento generale ed i regolamenti speciali nonché le relative modifiche;
- approvare le proposte di modifica dello Statuto.

Art. 19 Assemblea generale - verbali

Delle deliberazioni dell'Assemblea generale fa fede il verbale, che deve essere sottoposto all'approvazione della successiva Assemblea generale e pubblicato per esteso sulla Rivista ufficiale dell'AEIT.

Le deliberazioni possiedono efficacia immediata ove l'estratto del verbale venga letto e approvato nel corso della seduta, ovvero sia redatto da un notaio.

Art. 20 Consiglio generale - composizione

Il Consiglio generale è composto:

- dal Presidente generale;
- dai Vicepresidenti generali;
- dal Segretario generale;
- dagli ex Presidenti generali;
- dai Presidenti delle Sezioni;
- dai Presidenti delle Associazioni;
- dal Presidente del CEI - *Comitato Elettrotecnico Italiano*;
- dal Presidente dell'IMQ – *Istituto Italiano del Marchio di Qualità per il controllo di rispondenza a norme tecniche di prodotti e sistemi*;
- dai Delegati eletti dai soci dell'AEIT in numero e con modalità stabilite nel Regolamento generale nel rispetto di un principio di sostanziale equivalenza tra Sezioni ed Associazioni.

Alle sedute del Consiglio generale possono partecipare, senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente generale per trattare specifici argomenti.

Art. 21 Consiglio generale - convocazione - validità

Il Consiglio generale è convocato dalla Presidenza generale almeno due volte all'anno, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio generale sono assunte a maggioranza e sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei membri. I membri del Consiglio generale possono farsi rappresentare da altri membri mediante delega nominativa scritta.

Ciascun presente può ricevere al massimo due deleghe, qualunque sia il numero delle cariche che riveste.

I Presidenti delle Sezioni ed i Presidenti delle Associazioni possono farsi rappresentare anche dai rispettivi Vicepresidenti o Segretari.

Art. 22 Consiglio generale - compiti e poteri

Il Consiglio generale promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali e detiene tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'AEIT. In particolare ha i seguenti compiti e poteri:

- deliberare in merito al bilancio consuntivo ed a quello preventivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- determinare l'ammontare delle quote annuali dovute dai soci per la loro appartenenza all'AEIT;
- determinare le regole di ripartizione delle quote annuali fra le diverse strutture dell'AEIT;
- istituire o modificare, anche nell'entità, conti finanziari nell'ambito del patrimonio e designare l'organo sociale incaricato dell'amministrazione di ciascun conto finanziario;
- stabilire il numero dei Vicepresidenti generali;
- raccogliere e proporre le candidature per l'elezione del Presidente generale e dei Vicepresidenti generali che, previa ratifica dell'Assemblea generale, vengono sottoposti al voto per corrispondenza dei soci;
- proporre le candidature per l'elezione del Segretario generale che vengono sottoposte al voto dell'Assemblea generale;
- eleggere il Collegio dei probiviri;
- deliberare in merito alla costituzione delle Sezioni e delle Sottosezioni, definendo i rispettivi ambiti territoriali di competenza, e allo scioglimento delle stesse;
- deliberare in merito alla costituzione delle Associazioni, definendo i rispettivi ambiti tecnico-scientifici di attività, e allo scioglimento delle stesse;
- deliberare in merito alla costituzione e allo scioglimento delle altre strutture organizzate citate all'art. 3 del presente Statuto definendo i rispettivi ambiti di attività;
- deliberare in merito all'instaurazione e allo scioglimento di rapporti federativi o confederativi con altre Associazioni complementari o affini, italiane o straniere;
- deliberare in merito all'instaurazione e allo scioglimento di rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati in relazione alle materie di interesse della AEIT;
- deliberare in merito all'adesione a convenzioni, comitati e simili;
- deliberare in merito alla accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare in merito alla sospensione temporanea, per giustificato motivo, degli eletti alle cariche della Presidenza generale;
- stabilire le norme contabili che regolano i rapporti fra le diverse strutture dell'AEIT;
- proporre all'Assemblea generale il Regolamento generale ed i regolamenti speciali nonché le relative modifiche;
- proporre all'Assemblea generale le modifiche dello Statuto.

Per l'esercizio dei compiti e poteri non compresi fra quelli sopra elencati il Consiglio generale può conferire deleghe a propri membri ovvero ad altri organi statutari.

Art. 23 Presidenza generale - composizione - convocazione

La Presidenza generale è composta dal Presidente generale, dai Vicepresidenti generali, dal Presidente generale uscente.

Il Segretario generale partecipa alle riunioni della Presidenza generale con voto consultivo.

All'elezione del Presidente generale e dei Vicepresidenti generali procedono, mediante votazione per corrispondenza, i soci aventi diritto di voto.

La votazione si effettua su candidature approvate dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio generale o di soci in numero fissato nel Regolamento generale dell'AEIT.

In tutti i casi risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'AEIT..

Il Presidente e i Vicepresidenti sono eletti per un triennio ed entrano in carica all'inizio dell'anno successivo a quello della loro elezione. Il loro mandato non è rinnovabile.

Il Segretario generale, ove eletto, riceve un mandato triennale rinnovabile due volte ed entra in carica nel momento della sua elezione.

Il Presidente generale convoca le riunioni della Presidenza generale quando lo ritiene opportuno e può invitare a parteciparvi altre persone, senza poteri deliberativi, se occorre trattare specifici argomenti.

Art. 24 Presidenza generale - compiti e poteri

La Presidenza generale ha il compito di governare e coordinare l'attività dell'AEIT, secondo le linee indicate dall'Assemblea generale e dal Consiglio generale per le rispettive competenze.

Essa propone all'Assemblea generale le candidature per l'elezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti, nomina i dirigenti dell'Ufficio centrale fissandone mansioni e retribuzione e decide in ordine alla loro rimozione.

Su istanza scritta dell'interessato, la Presidenza generale delibera in merito alla concessione della qualifica di "socio collettivo nazionale" dandone notizia a tutte le Sezioni ed al Consiglio generale.

Al Presidente generale spetta la formulazione di indirizzi e politiche nonché la conduzione generale dell'AEIT in base alle linee stabilite dall'Assemblea generale e dal Consiglio generale nelle rispettive competenze.

Il Presidente generale ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'AEIT, con facoltà di delega ad altro membro della Presidenza generale, a Presidenti di Sezione o di Associazione, ai responsabili delle altre strutture organizzate, a soci dell'AEIT, al personale dell'Ufficio centrale, per gli ambiti specifici di competenza riportati nel Regolamento generale.

È compito del Presidente generale assegnare le deleghe a rappresentare la AEIT e le sue strutture in seno a tutte le organizzazioni locali, nazionali o internazionali con cui esistono rapporti.

Il Presidente generale può nominare procuratori "*ad negotia*" e "*ad litem*" in ogni sede e grado di giudizio, comprese le giurisdizioni superiori. Per singoli atti negoziali urgenti può conferire procure speciali a persone di sua fiducia, dandone notizia al Consiglio generale nel corso della prima successiva convocazione.

Il Presidente generale dell'AEIT, e chiunque sia da lui delegato, è esente da responsabilità per atti compiuti da soci quando non consti il suo consenso scritto agli atti stessi.

Il Segretario generale ha il compito di soprintendere all'attività dell'AEIT dando attuazione alle direttive del Presidente generale, della Presidenza generale, del Consiglio generale e della Assemblea generale, nelle rispettive competenze.

Art. 25 Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale e di verificare la rispondenza del bilancio annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili nonché alle disposizioni di legge. Il Collegio dei revisori dei conti redige una relazione che viene presentata al Consiglio generale e all'Assemblea generale in occasione della discussione in merito al bilancio consuntivo annuale.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.

I revisori dei conti sono eletti per un triennio, in corrispondenza del mandato del Presidente generale, e sono rieleggibili senza limitazione.

Art. 26 Ufficio centrale

L'Ufficio centrale è la struttura operativa che supporta l'attività della Presidenza generale e degli altri organi dell'AEIT.

Capitolo IV - Sezioni

Art. 27 Compiti e organizzazione delle Sezioni

Le Sezioni sono le strutture attraverso cui l'AEIT, per perseguire le proprie finalità entro specifici ambiti territoriali, stabilisce e mantiene il contatto con i soci secondo le linee guida fissate dalla Assemblea generale, le indicazioni operative del Consiglio generale, le conseguenti decisioni della Presidenza generale.

Le Sezioni sono portavoce dei soci ad esse afferenti negli organi statutari centrali dell'AEIT.

Le Sezioni, pur non avendo autonomia patrimoniale e finanziaria, hanno autonomia nello svolgimento delle loro attività nel rispetto del proprio piano economico preventivo e del bilancio preventivo dell'AEIT, rispettivamente approvati dalla Assemblea di sezione e dall'Assemblea generale.

La gestione contabile delle Sezioni è condotta dall'Ufficio centrale che si avvale degli organi delle Sezioni stesse a ciò delegati; tutte le attività relative sono regolate dalle norme contabili stabilite dal Consiglio generale.

L'attività di ciascuna Sezione è finanziata con una parte delle quote annuali dei soci ad essa afferenti nella misura stabilita dal Consiglio generale, con risorse raccolte direttamente in funzione di specifiche attività, con risorse assegnate dalla Presidenza generale e con i proventi della amministrazione del conto finanziario ad essa attribuito.

Ciascuna Sezione, con il coordinamento della Presidenza generale, collabora attivamente con le Associazioni ed i Gruppi tematici per il perseguimento degli scopi dell'AEIT nell'ambito territoriale a lei assegnato.

Art. 28 Costituzione delle sezioni

La Presidenza generale, per propria iniziativa o dietro richiesta di un gruppo di soci promotori, può avviare la procedura di costituzione di una nuova Sezione dell'AEIT secondo modalità stabilite nel Regolamento generale.

Art. 29 Organi delle sezioni

Sono organi delle Sezioni: l'Assemblea di sezione, il Consiglio di sezione e la Presidenza di sezione.

Art. 30 Assemblea di sezione - composizione - convocazione – validità

Alle riunioni dell'Assemblea di sezione sono ammessi tutti i soci afferenti alla Sezione. Il diritto di

voto è riservato ai maggiorenni.

Ciascun socio individuale – effettivo ovvero onorario – e ciascun rappresentante di un socio collettivo ha un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea di sezione deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente della Sezione almeno una volta all'anno e deve essere tenuta entro il mese di febbraio in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale.

L'Assemblea di sezione può essere convocata in via straordinaria dal Presidente della Sezione ovvero dalla Presidenza generale; entrambi possono agire di propria iniziativa oppure su richiesta avanzata dal Consiglio di sezione oppure da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto che afferiscono alla Sezione. Nelle Sezioni con più di quattrocento soci è sufficiente che la richiesta sia avanzata da cento soci che soddisfino alle condizioni sopra indicate.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea di sezione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, in prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere diramato a tutti i soci afferenti alla Sezione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea di sezione è validamente costituita qualora sia presente almeno la metà dei soci con diritto di voto che afferiscono alla Sezione.

In seconda convocazione l'Assemblea di sezione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 31 Assemblea di sezione- compiti e poteri

L'Assemblea di sezione ha quali compiti principali:

- approvare il rendiconto economico annuale ed il piano economico preventivo della Sezione;
- eleggere il Presidente di sezione e gli altri membri della Presidenza e del Consiglio di sezione, qualora l'elezione non sia fatta mediante votazione per corrispondenza.

All'Assemblea di sezione spettano, inoltre, tutti i compiti ed i poteri ad essa riservati nel Regolamento generale.

Art. 32 Sottosezioni

Nell'ambito territoriale di ciascuna Sezione possono essere costituite Sottosezioni aventi competenza territoriale più limitata, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale.

Art. 33 Scioglimento delle Sezioni

Una Sezione può essere sciolta mediante delibera del Consiglio generale e ratifica dell'Assemblea generale, su proposta della Presidenza generale che può agire per propria iniziativa ovvero in seguito a delibera approvata con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti dall'Assemblea della Sezione interessata.

Capitolo V – Associazioni

Art. 34 Compiti e organizzazione delle Associazioni

Le Associazioni sono le strutture attraverso cui l'AEIT persegue le proprie finalità nell'ambito di specifici settori tecnico-scientifici secondo le linee guida fissate dalla Assemblea generale, le

indicazioni operative del Consiglio generale, le conseguenti decisioni della Presidenza generale.

Le Associazioni sono portavoce dei soci ad esse aderenti negli organi statutari centrali dell'AEIT.

Le Associazioni, pur non avendo autonomia patrimoniale e finanziaria, hanno autonomia nello svolgimento delle loro attività nel rispetto del proprio piano economico preventivo e del bilancio preventivo dell'AEIT, rispettivamente approvati dalla Assemblea di associazione e dall'Assemblea generale.

La gestione contabile delle Associazioni è condotta dall'Ufficio centrale e tutte le attività relative sono regolate dalle norme contabili stabilite dal Consiglio generale.

L'attività di ciascuna Associazione è finanziata con una parte delle quote annuali dei soci ad essa aderenti nella misura stabilita dal Consiglio generale, con risorse raccolte direttamente in funzione di specifiche attività, con risorse assegnate dalla Presidenza generale e con i proventi della amministrazione del conto finanziario ad essa attribuito.

Ciascuna Associazione, con il coordinamento della Presidenza generale, collabora attivamente con le Sezioni per il perseguimento degli scopi dell'AEIT nell'ambito tecnico-scientifico a lei assegnato.

Le singole Associazioni, in accordo con quanto stabilito nei propri regolamenti, possono intraprendere autonomamente ogni iniziativa coerente con le finalità ad esse attribuite.

Possono altresì promuovere e mantenere i collegamenti con organismi omologhi di associazioni affini o complementari italiane e straniere.

Il Presidente generale dell'AEIT, d'intesa con il Consiglio generale, vigila che tutte queste attività non siano in contrasto con la natura, le finalità e lo statuto dell'AEIT.

Art. 35 Costituzione delle Associazioni

La Presidenza generale, per propria iniziativa o dietro richiesta di un gruppo di soci promotori, può avviare la procedura di costituzione di una nuova Associazione dell'AEIT secondo modalità stabilite nel Regolamento generale.

Art. 36 Organi delle Associazioni

Sono organi delle Associazioni: l'Assemblea di associazione, il Consiglio di associazione e la Presidenza di associazione.

Art. 37 Assemblea di associazioni - composizione - convocazione – validità

Alle riunioni dell'Assemblea di associazione sono ammessi tutti i soci aderenti alla Associazione. Il diritto di voto è riservato ai maggiorenni.

Ciascun socio individuale – effettivo ovvero onorario – e ciascun rappresentante di un socio collettivo ha diritto a un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea di associazione deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente della Associazione almeno una volta all'anno e deve essere tenuta entro il mese di febbraio in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale.

L'Assemblea di associazione può essere convocata in via straordinaria dal Presidente dell'Associazione ovvero dalla Presidenza generale; entrambi possono agire di propria iniziativa oppure su richiesta avanzata dal Consiglio di associazione oppure da almeno un decimo dei soci con diritto di voto aderenti alla Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea di associazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo

della riunione, in prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere diramato a tutti i soci aderenti all'Associazione oppure pubblicato sulla Rivista ufficiale dell'AEIT almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea di associazione è validamente costituita qualora sia presente almeno la metà dei soci con diritto di voto aderenti alla Associazione.

In seconda convocazione l'Assemblea di associazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 38 Assemblea di associazione - compiti e poteri

L'Assemblea di associazione ha quali compiti principali:

- ratificare il rendiconto economico annuale ed il piano economico preventivo della Associazione;
- eleggere il Presidente di associazione e gli altri membri della Presidenza di associazione e del Consiglio di associazione, qualora l'elezione non sia fatta mediante votazione per corrispondenza.

All'Assemblea di associazione spettano, inoltre, tutti i compiti ed i poteri ad essa riservati nel Regolamento generale.

Art. 39 Articolazione delle Associazioni in Gruppi tematici

Ciascuna Associazione dell'AEIT può articolarsi in Gruppi tematici a cui viene affidato il compito di sviluppare iniziative culturali su tematiche di settore o interdisciplinari, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale.

Art. 40 Scioglimento delle Associazioni

Un'Associazione può essere sciolta mediante delibera del Consiglio generale e ratifica dall'Assemblea generale, su proposta della Presidenza generale che può agire per propria iniziativa ovvero in seguito a delibera approvata con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti dall'Assemblea dell'Associazione interessata.

Capitolo VI - Disposizioni generali e finali

Art. 41 Cariche sociali

Tutte le cariche sociali possono essere ricoperte esclusivamente da soci individuali.

Le prestazioni relative a tutte le cariche sociali sono gratuite salvo che la retribuzione di specifici incarichi non sia imposta dalla legge.

Unica eccezione è la carica di Presidente del Collegio dei revisori dei conti che, per la specificità dell'incarico, può essere affidata anche a chi non sia socio dell'AEIT e retribuita.

Art. 42 Revoca delle cariche sociali

Ricorrendo gravi motivi, il mandato a ricoprire una carica sociale può essere revocato, prima della scadenza, per decisione dell'organo competente a conferire la carica di cui si tratta assunta con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Art. 43 Votazioni per corrispondenza - Referendum

I soci dell'AEIT possono essere consultati a domicilio tramite votazione per corrispondenza o referendum.

In tali casi le schede dovranno essere diramate ai votanti almeno trenta giorni prima della chiusura della votazione, indicando sulla scheda sia l'indirizzo a cui essa deve essere restituita, sia il termine entro cui deve pervenire a tale indirizzo.

Le modalità per lo svolgimento della consultazione sono specificate volta per volta dall'organo che ha indetto la consultazione. Il voto per corrispondenza è anonimo, salvo diversa disposizione.

Nel calcolo dei voti validi non si computano le schede bianche, quelle nulle e quelle pervenute dopo il termine indicato nel momento in cui la consultazione è stata indetta.

Art. 44 Controversie e arbitrato - Collegio dei probiviri

Eventuali controversie fra i soci vengono sottoposte alla decisione del Collegio dei probiviri che funge da arbitro irrituale e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità il voto del Presidente del Collegio dei probiviri è determinante.

Il Collegio dei probiviri è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.

I probiviri sono eletti per un triennio, in corrispondenza del mandato del Presidente generale, e sono rieleggibili senza limitazione.

Art. 45 Modifiche statutarie

Le proposte di adozione di un nuovo Statuto o di emendamenti al presente Statuto possono essere avanzate dal Consiglio generale, dall'Assemblea generale, da un Consiglio di sezione, da un Consiglio di associazione o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Esse, qualora ricevano l'approvazione del Consiglio generale e la successiva ratifica della Assemblea generale, in ambo i casi con il favore di almeno due terzi dei votanti, vengono sottoposte ai soci aventi diritto di voto mediante referendum e si intendono approvate se ottengono il favore di almeno due terzi dei voti validi.

Art. 46 Regolamento generale - Regolamenti speciali

L'applicazione del presente Statuto è disciplinata da un Regolamento generale approvato dalla Assemblea generale su proposta del Consiglio generale.

Con analoga procedura possono venire emanati Regolamenti speciali per le Associazioni o le altre strutture e per particolari attività sociali.

Capitolo VII - Scioglimento della AEIT**Art. 47 Scioglimento dell'AEIT**

Lo scioglimento dell'AEIT può essere proposto dal Consiglio generale o dall'Assemblea generale, in entrambi i casi con una maggioranza di tre quarti dei votanti. Può inoltre essere proposto da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto, mediante domanda inoltrata alla Presidenza generale.

La proposta di scioglimento deve essere diramata a tutti i soci aventi diritto di voto, a mezzo di lettera circolare raccomandata, con almeno trenta giorni di anticipo sulla data fissata per l'inizio delle votazioni.

Essa viene quindi messa ai voti mediante referendum e si considera approvata ove riporti il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Qualora la proposta di scioglimento sia approvata, la Presidenza generale indirà una seconda votazione per corrispondenza al fine di stabilire le modalità della liquidazione, eleggere i liquidatori, in numero di tre, e stabilire l'assegnazione dell'eventuale avanzo patrimoniale.

Su tali questioni le decisioni saranno assunte a maggioranza semplice dei votanti.

Il patrimonio residuo alle operazioni di liquidazione non può essere distribuito ai soci, ma deve essere erogato ad altra Associazione avente fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 48 Entrata in vigore

Il presente statuto entrerà in vigore 120 giorni dopo la sua consegna alla Prefettura di Milano.